UNIONE DEI COMUNI
VALCERRINA
15020 Cerrina (AL)
C.F. 91023250060 – P.I. 02140110061

STATUTO UNIONE DEI COMUNI VALCERRINA

Approvato con D.C.U. n. 21 del 28/12/2012

Modificato con:

D.C.U. n. 17 del 26/06/2018

D.C.U. n. 14 del 08/09/2020

D.C.U. n. 6 del 30/04/2021

D.C.U. n. 14 del 26/08/2021

D.C.U. n. 10 del 19/07/2022

D.C.U. n. 3 del 06/05/2024

TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI

Art.1 Istituzione dell'Unione

1. In attuazione del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, di seguito brevemente indicato "Testo Unico" e delle Leggi Regionali concernenti le discipline delle forme associative in materia di Enti Locali, di seguito brevemente indicate "Leggi Regionali" è costituita, l'Unione denominata "Unione dei Comuni della VALCERRINA", tra i Comuni di: CAMINO, CERESETO, CERRINA MONFERRATO, GABIANO, MOMBELLO MONFERRATO, ODALENGO GRANDE, PONZANO MONFERRATO, VILLAMIROGLIO, MONCESTINO, VILLADEATI, MURISENGO.
2. L'Unione ha sede presso il Comune di CERRINA MONFERRATO.
I suoi organi ed uffici possono rispettivamente riunirsi ed essere situati anche in sede diversa, purché ricompresa nell'ambito del territorio che la delimita.
3. L' ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono.
4. L' Unione può dotarsi, con deliberazione del Consiglio, di un proprio stemma la cui riproduzione ed uso sono consentiti previa autorizzazione del Presidente.

Art.2 Finalità e compiti dell'Unione

1. Premesso che la titolarità delle funzioni resta in capo ai singoli Comuni, in conformità alle vigenti leggi in materia, l'Unione si costituisce per lo svolgimento di una pluralità di funzioni e servizi dei Comuni aderenti. A tal fine, essa costituisce ambito ottimale per la gestione associata, ai sensi del Testo Unico e delle Leggi Regionali.
2. E' compito dell'Unione promuovere l'integrazione dell'azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi mediante la progressiva unificazione delle funzioni e servizi comunali e l'armonizzazione degli atti normativi comunali (Statuto e Regolamenti).
3. Nell'organizzazione e nello svolgimento delle proprie attività l'Unione si conforma ai principi di sussidiarietà, adeguatezza, efficacia, efficienza ed economicità, nonché ai principi previsti dalla Costituzione, dalle leggi e dal presente Statuto.
4. L' azione amministrativa dell'Unione tende al costante miglioramento dei servizi offerti ed all'allargamento della loro fruibilità, alla rapidità e semplificazione degli interventi di sua competenza, alla razionalizzazione dei costi, ferma restando la salvaguardia delle identità municipali e di un'adeguata gestione dei rapporti con i cittadini.

Art.3 Durata dell'Unione

1. L'Unione ha durata determinata sino al 31/12/2032.
2. Lo scioglimento dell'Unione è disposto con conformi deliberazioni dei Consigli dei Comuni aderenti e del Consiglio dell'Unione adottate con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, nelle quali si disciplinano:
a) la decorrenza dello scioglimento, coincidente, ove possibile, con la scadenza dell'esercizio finanziario;
b) le modalità del subentro dei Comuni aderenti nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'Unione;
c) la destinazione delle risorse finanziarie, strumentali ed umane dell'Unione.

Art. 4. Adesione di nuovi Comuni e recesso dall'Unione

1. L'adesione all'Unione di nuovi Comuni, deliberata dal Consiglio comunale con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, è subordinata alla espressa modifica del presente Statuto, approvata dai Consigli dei Comuni già aderenti, su proposta del Consiglio dell'Unione, approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Il Comune che intende aderire all'Unione, con l'adesione stessa accetta i criteri di ripartizione dei costi per la gestione dei servizi alla stessa già assegnati. L'ingresso del nuovo Comune decorre dal giorno successivo alla pubblicazione al BUR della modifica Statutaria.
3. Ogni Comune partecipante all'Unione può recedere unilateralmente, con deliberazione consiliare adottata con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie.
4. Il recesso deve essere deliberato entro il mese di giugno ed ha effetto a decorrere dall'esercizio finanziario successivo. Dal medesimo termine ha luogo la decadenza dei componenti degli organi dell'Unione rappresentanti dell'ente receduto.
5. Gli organi dell'Unione provvedono alla modifica di Regolamenti o altri atti deliberativi assunti dall'Unione eventualmente incompatibili con la nuova dimensione dell'ente.
6. Di norma i dipendenti a suo tempo trasferiti all'Unione dai Comuni recedenti rimangono in capo all'unione. Il consiglio dell'Unione con delibera assunta a maggioranza può riassegnare il dipendente al Comune recedente. Qualora il comune recedente espressamente ne richieda la rassegnazione lo stesso dovrà farsi carico dei maggiori oneri che l'Unione dovrà affrontare nel primo anno di efficacia del recesso.

Art. 5 – Funzioni dell'Unione

1. L'Unione, esercita, in luogo e per conto di tutti i Comuni partecipanti, le seguenti funzioni fondamentali:
a) Organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
b) Catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute dallo Stato dalla normativa vigente;
c) Attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
d) L'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
e) Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'art. 118, quarto comma, della Costituzione;
f) Polizia municipale e polizia amministrativa locale.
Le funzioni di cui alle lettere d) ed e) per le quali è previsto un ambito territoriale ed un numero di abitanti che comportano la necessità di una aggregazione diversa erano già esercitate in forma associata e per le stesse i singoli Comuni hanno confermato la precedente forma di gestione tramite Consorzi o in delega. L'Unione effettuerà per conto dei Comuni associati il coordinamento ed il controllo delle attività gestionali di competenza di dette forme associative.
L'attivazione delle funzioni di cui sopra è deliberata da ciascun Comune aderente all'atto dell'adesione o successivamente con deliberazione del Consiglio comunale. Tale deliberazione va trasmessa all'Unione che provvederà a convocare il Consiglio Unionale per recepire le competenze conferitele.
1bis. L'Unione gestisce anche, in nome e per conto dei comuni di Cerrina, Gabiano e Mombello Monferrato nell'ambito della funzione **h)** edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici, il servizio di refezione scolastica per le scuole di Cerrina Monferrato Gabiano e Mombello Monferrato.
2. Sono fatte salve le convenzioni per la gestione di funzioni fondamentali stipulate da Comuni aderenti all'unione già in essere alla data di approvazione del presente statuto;
3. Per l'espletamento delle funzioni trasferite di cui al comma 1 i Consigli Comunali dei Comuni aderenti assicurano all'Unione il trasferimento di risorse umane, strumentali e finanziarie, come previsto dall'art. 31, del presente Statuto.
4. Nell'esercizio delle funzioni trasferite, l'Unione ha potestà regolamentare ed assume tutti gli atti necessari al corretto svolgimento dell'attività amministrativa.
5. L'Unione può svolgere, su proposta dei Consigli dei Comuni aderenti, ulteriori funzioni e servizi, previa deliberazione del Consiglio dell'Unione.
6. L'Unione può stipulare convenzioni, ai sensi del Testo Unico degli enti locali, finalizzate alla gestione in forma associata di servizi con altri Comuni non facenti parte della stessa o con altre Unioni, purché tali servizi attengano a quelli conferiti. In tali casi i corrispettivi devono essere quantificati tenendo conto di una congrua remunerazione dei costi diretti, indiretti e generali.

Art.6 - Modalità di gestione delle funzioni e servizi conferiti

1. Le funzioni e servizi conferiti sono gestiti:
- in economia, con impiego di personale proprio o comandato dai Comuni;
- mediante affidamento a terzi con procedure di evidenza pubblica, in base a procedure rispettose delle normative sui contratti e sugli appalti;
- con le altre forme di gestione previste dalla normativa compatibile od applicabile agli enti locali;
2. L'Unione può stipulare convenzioni, ai sensi del Testo Unico degli enti locali, finalizzate alla gestione in forma associata di servizi con altri Comuni non facenti parte della stessa o con altre Unioni, purché tali servizi attengano a quelli conferiti. In tali casi i corrispettivi devono essere quantificati tenendo conto di una congrua remunerazione dei costi diretti, indiretti e generali.

Art.7- Modalità di ripartizione spese ed entrate

1. Le spese relative alla gestione dell'Unione e delle funzioni e servizi da questa gestite, sono ripartite secondo il piano di riparto inserito nel Documento Unico di Programmazione (DUP).
2. Il costo ei servizi la cui erogazione non è estesa alla totalità dei comuni aderenti deve essere addebitato ai singoli comuni beneficiari per la parte di propria competenza.

TITOLO II
ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO

CAPO I – Organi

Art.8- Organi

1. Sono organi di indirizzo e di governo dell'Unione: il Consiglio, la Giunta e il Presidente.
2. Ove compatibili, si applicano agli organi dell'Unione e ai loro componenti le norme di funzionamento, di proroga della durata in carica, di distribuzione delle competenze, di stato giuridico ed economico e di incompatibilità stabilite dal Testo Unico per gli enti locali.

Art. 9 - Status degli amministratori dell'Unione

1. Ai componenti il Consiglio e la Giunta, nonché al Presidente dell'Unione si applicano le norme previste per i casi di ineleggibilità e di incompatibilità rispettivamente dei consiglieri comunali, degli assessori e dei sindaci.
2. Agli stessi amministratori si applicano, in quanto compatibili, le norme dettate dalla Parte I Titolo III – Capo IV del Testo Unico.

CAPO II Il Consiglio dell'Unione

Art.10 - Composizione ed elezione e durata del Consiglio dell'Unione

1. Il Consiglio dell'Unione è l'espressione dei Comuni partecipanti per la gestione delle funzioni e dei servizi associati, determina l'indirizzo politico dell'Unione stessa ed esercita il controllo politico amministrativo, adottando gli atti fondamentali previsti dalla legge per i Consigli comunali.
2 Ciascun Consiglio comunale elegge, tra i propri componenti, i rappresentanti del Comune nel Consiglio dell'Unione.
3. In caso di consultazioni amministrative a scadenza temporalmente differenziata, si provvede al rinnovo dei Consiglieri dei soli Comuni interessati alle elezioni.

4. La composizione del Consiglio assicura la presenza di un rappresentante per ogni Comune associato e la rappresentanza delle minoranze consiliari dei Comuni aderenti.
Alle minoranze consiliari dei Comuni vengono comunque riservati al massimo 1/3 dei seggi.
La nomina dei rappresentanti della minoranza in seno al Consiglio dell'Unione avverrà a cura dei consiglieri di minoranza eletti, i quali si riuniranno in seduta comune entro 45 giorni dalla costituzione dei rispettivi Consigli comunali. A parità di voto verrà eletto il candidato più giovane. I membri di minoranza eletti dovranno, comunque, essere espressione di due Comuni diversi, non potendo un solo Comune avere due rappresentanti della minoranza in seno al Consiglio dell'Unione. La convocazione di tutti i rappresentanti di minoranza eletti avverrà da parte del Presidente dell'Unione.
5. L'elezione dei nuovi rappresentanti da parte dei singoli Consigli comunali deve avvenire tempestivamente, entro quarantacinque giorni dalla data nella quale si sono tenute le elezioni amministrative che comportano il rinnovo del Consiglio comunale, per qualsiasi ragione avvenuta.
In caso di mancata elezione dei rappresentanti entro il termine di cui sopra, il numero dei componenti il Consiglio dell'Unione è corrispondentemente ridotto fino all'entrata in carica dei Consiglieri eletti.
6. I componenti il Consiglio restano in carica sino alla scadenza del loro mandato, e comunque sino all'assunzione della carica da parte dei nuovi rappresentanti del Comune.
7. Nei casi di dimissioni, decadenza, rimozione e sospensione di un componente eletto nel Consiglio dell'Unione, il Consiglio comunale interessato lo sostituisce entro trenta giorni dalla comunicazione della vacanza.
8. Il Consiglio dell'Unione approva il regolamento di funzionamento dello stesso.
9. Le sedute sono valide quando sono presenti almeno 1/3 dei consiglieri assegnati. Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge o dallo Statuto.
In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.
Il Presidente e il Segretario sottoscrivono le deliberazioni consiliari.
10. In caso di scioglimento di un Consiglio comunale o di gestione commissariale di un Comune, i rappresentanti del Comune cessano dalla carica e vengono sostituiti dai rappresentanti del nuovo Consiglio comunale o da membri nominati dal nuovo commissario.
11. In via generale ogni Consigliere dell'Unione, cessando per qualsiasi altro motivo dalla carica di Consigliere comunale decade ipso iure anche dalla carica presso l'Unione ed è sostituito da un nuovo Consigliere secondo le modalità previste dal presente Statuto.

Art.11 - Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Unione; esercita le proprie competenze per assicurare che l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti negli atti fondamentali e nei documenti programmatici. Il Consiglio adotta gli atti attribuiti dalla legge alla competenza del Consiglio comunale, in quanto compatibili con il presente Statuto; le singole convenzioni disciplinano in maniera compiuta ed esaustiva, i rapporti tra la competenza del Consiglio dell'Unione e la competenza dei singoli Consigli nelle materie conferite.
2. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell'Unione.

Art.12 - Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri agiscono nell'interesse dell'intera Unione ed esercitano le proprie funzioni senza vincolo di mandato, godono di diritto d'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio ed hanno diritto di ottenere tutte le notizie e le informazioni necessarie per l'espletamento del proprio mandato ed altresì di prendere visione ed ottenere copie degli atti delle aziende enti ed istituzioni dipendenti o partecipate dall'Unione dei Comuni.
2. I Consiglieri esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge, secondo le procedure e le modalità stabilite dal Regolamento del Consiglio di cui all'art. 16 del presente Statuto.

3. Essi intervengono alle sedute del Consiglio e possono proporre interrogazioni, interpellanze e mozioni nei modi previsti dal medesimo Regolamento. Possono svolgere incarichi a termine inerenti a materie di competenza consiliare su diretta attribuzione del Presidente, senza che tali incarichi assumano rilevanza provvedimentale esterna.

Art.13 - Decadenza e dimissioni dei Consiglieri

1. Decade il consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive dei lavori del Consiglio. A tal fine, deve essere formalmente notificata al consigliere la causa di decadenza, con l'assegnazione di un termine di quindici giorni per l'invio di eventuali giustificazioni e controdeduzioni. La decadenza si perfeziona con la presa d'atto da parte del Consiglio del verificarsi della suddetta condizione risolutrice, tenuto conto delle eventuali giustificazioni e contro deduzioni presentate.
2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate per iscritto al Presidente del Consiglio dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione con le stesse modalità previste dalla normativa per i Comuni.
Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
3. La decadenza e le dimissioni da Consigliere comunale, nelle ipotesi disciplinate dalla legge e dal Regolamento del Consiglio comunale di appartenenza, determinano la decadenza dalla carica di Consigliere dell'Unione appena divenute efficaci.
4. Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, il Consiglio comunale cui il Consigliere decaduto o dimesso appartiene, provvede ad eleggere entro il termine di ~~60~~ 30 giorni al proprio interno un nuovo Consigliere dell'Unione, mantenendo l'originario rapporto numerico tra maggioranza e minoranza in seno ai propri membri presso il Consiglio dell'Unione.

Art.14 - Regolamento per il funzionamento del Consiglio

Il Consiglio adotta, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, il Regolamento per disciplinare il proprio funzionamento, ferme le disposizioni di legge in materia e nell'ambito di quanto stabilito dal presente Statuto. Alle eventuali modificazioni di tale Regolamento il Consiglio provvede con la stessa maggioranza.

CAPO III IL PRESIDENTE

Art.15 - Elezione, durata e cessazione.

1. Nella prima seduta, il Consiglio dell'Unione elegge a maggioranza assoluta il Presidente dell'Unione tra i Sindaci dei Comuni che la costituiscono. In caso di parità, la votazione viene immediatamente ripetuta. In caso di ulteriore parità, è eletto Presidente il Sindaco più giovane d'età fra coloro che hanno riportato la parità dei voti.
2. Il Presidente dura in carica per un periodo di due anni e sei mesi ed è rinnovabile.
Cessa comunque dalla carica quando cessa il proprio mandato di Sindaco per qualunque motivo.
3. Il voto contrario del Consiglio dell'Unione ad una proposta del Presidente e della Giunta non ne comporta le dimissioni.
4. Il Presidente e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
5. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Presidente dell'Unione, e messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione. Se la mozione è approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario, ai sensi dell'art. 141 del Testo Unico.

Art.16 - Funzioni e competenze del Presidente

1. Il Presidente è l'organo responsabile dell'amministrazione dell'Unione dei Comuni. Esso esercita le funzioni a lui attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.

2. In particolare, il Presidente:
a) rappresenta l'Unione e presiede la Giunta;
b) sovrintende al funzionamento degli uffici e all'esecuzione degli atti e svolge gli altri compiti attribuiti ai Sindaci dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti dell'Unione, relativamente alle funzioni e servizi conferiti non incompatibili con la natura delle Unioni comunali;
c) sovrintende l'espletamento delle funzioni e dei compiti attribuiti all'Unione e garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, strategie concrete di attuazione e loro risultati;
d) provvede a inizio legislatura e ordinariamente per la durata della stessa, sentita la Giunta, alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti dell'Unione presso organismi pubblici e privati, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio;
e) provvede, previa deliberazione della Giunta, alla eventuale nomina e alla revoca del segretario dell'Unione;
f) può attribuire specifiche deleghe a singoli componenti della Giunta o incarichi per oggetti determinati a singoli componenti del Consiglio.

Art. 17 - Vice presidente dell'Unione

1. Il Vicepresidente, viene nominato dal Presidente tra i Sindaci membri della Giunta e sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo.
2. Nelle stesse ipotesi, in caso di assenza od impedimento del Vicepresidente, le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco componente, più giovane di età.

CAPO IV LA GIUNTA

Art.18 - La Giunta

1. La Giunta collabora con il Presidente nell'amministrazione dell'Unione.
2. Il Presidente affida ai singoli componenti il compito di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione o a specifici progetti.
3. La Giunta adotta collegialmente gli atti a rilevanza esterna che non siano dalla legge o dal presente Statuto direttamente attribuiti alla competenza del Consiglio, del Presidente e di altri organi ovvero, al segretario ed ai dipendenti ai quali siano state attribuite le funzioni di direzione di aree, servizi o uffici.

Art.19 - Composizione, nomina e cessazione

1. La Giunta è composta dal Presidente, dal Vice Presidente, dai restanti Sindaci dei Comuni aderenti all'Unione.
2. Fermo restando il generale potere di sostituzione del Vicesindaco, i Sindaci membri della Giunta possono delegare altri soggetti membri delle Giunte dei Comuni aderenti all'Unione, alla partecipazione alle riunioni dell'organo.

TITOLO III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art.20 - Principi della partecipazione

1. Ai cittadini e ai residenti dei Comuni aderenti, l'Unione assicura il diritto di partecipare alla formazione delle scelte politico-amministrative, secondo i principi e le forme stabilite dall'apposito Regolamento.
2. L'Unione riconosce altresì il diritto degli interessati, degli utenti, delle formazioni sociali e delle associazioni e comitati titolari di interessi collettivi, di concorrere alla determinazione dell'indirizzo, attuazione e controllo delle attività poste in essere dall'amministrazione. A tale scopo il Consiglio dell'Unione può istituire apposite consulte, provvedendo con la medesima deliberazione a definirne i compiti ed il funzionamento.

3. L'Unione rende effettivo il diritto alla partecipazione politico-amministrativa, garantendo l'accesso alle informazioni ed agli atti dell'ente e fornendo un'informazione completa sulla propria attività.
4. I modi della partecipazione e dell'accesso sono stabiliti da un apposito Regolamento.
5. Il Regolamento disciplina, in particolare, i modi di effettuazione del referendum consultivo, i casi di esclusione e le forme di iniziative popolari.

Art.21 – Referendum

1. Il Presidente dell'Unione indice referendum consultivi, abrogativi o propositivi, per questioni di rilevanza generale attinenti alle materie e conferimenti di competenza dell'Unione, quando lo richiede almeno una percentuale del 5% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni dell'Unione, con sottoscrizioni raccolte su almeno la maggioranza dei Comuni, con un minimo dello 0,5% dei residenti di ogni singolo Comune considerato per il raggiungimento di tale maggioranza. La richiesta deve essere presentata da un comitato promotore, composto da almeno dieci cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni aderenti all'Unione. Il referendum è indetto altresì quando lo richiedano la maggioranza dei Consigli Comunali partecipanti all'Unione medesima, a maggioranza assoluta dei loro componenti.
2. Non possono essere in ogni caso sottoposti a referendum:
a) il presente Statuto e le integrazioni o modifiche allo stesso, nonché le norme regolamentari di funzionamento degli organi dell'Unione;
b) il bilancio preventivo, le sue variazioni ed il conto consuntivo;
c) i provvedimenti riguardanti contributi tasse, tributi, tariffe e sanzioni;
d) i provvedimenti riguardanti l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti e comunque tutti quelli riguardanti forme di finanziamento in generale;
e) i provvedimenti di nomina designazione e revoca dei rappresentanti dell'Unione presso enti, aziende, istituzioni, società ed altri organismi di qualsiasi genere;
f) gli atti relativi al personale dell'Unione o di enti, aziende, istituzioni e società dipendenti o partecipate dall'Unione.
g) i provvedimenti che coinvolgano o interessino, direttamente od indirettamente, scelte di carattere urbanistico, compresa la pianificazione attuativa.
h) le espropriazioni per pubblica utilità.
3. La proposta, prima della raccolta delle firme, che deve avvenire in un periodo di tempo non superiore a tre mesi, è sottoposta al giudizio di ammissibilità di un Comitato di Garanti, eletto dal Consiglio dell'Unione con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
4. Il Consiglio dell'Unione deve pronunciarsi sull'oggetto del referendum entro tre mesi dal suo svolgimento, a condizione che abbia partecipato al voto almeno il cinquanta per cento degli aventi diritto per i referendum propositivi ed abrogativi ed un terzo degli aventi diritto per i referendum consultivi. L' obbligo di pronuncia sussiste solo nel caso in cui il quesito referendario sia stato approvato a maggioranza assoluta dei voti validi.
5. Non è ammesso lo svolgimento di più di una tornata referendaria in un anno e su non più di tre quesiti.
6. La proposta sottoposta a referendum non può essere nuovamente sottoposta alla consultazione prima di tre anni dalla precedente tornata referendaria e comunque per più di una volta nella medesima legislatura.
7. Nei 120 giorni precedenti le consultazioni elettorali provinciali e comunali (anche nel caso in cui sia interessato un solo Comune dell'Unione) non possono avere luogo referendum e non possono essere presentate proposte di referendum.
8. Il Regolamento determina i criteri di formulazione del quesito, gli aventi diritto al voto, le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme e le regole per lo svolgimento delle operazioni di voto, favorendo la partecipazione popolare.

Art.22 - Iniziativa popolare

1. I cittadini anche stranieri, purché residenti in uno dei comuni dell'Unione possono proporre agli organi dell'Unione, nelle forme previste dal Regolamento, istanze e petizioni; queste ultime devono

essere sottoscritte da almeno cinquanta persone e depositate presso la segreteria generale dell'Unione. La risposta deve essere fornita entro sessanta giorni dal ricevimento.
2. I soggetti di cui al precedente comma non possono presentare al Consiglio proposte di atti di sua competenza.

Art.23 - Diritto d'informazione e di accesso agli atti e partecipazione al procedimento

1. L'Unione riconosce che l'informazione sulla propria attività è condizione essenziale per il raggiungimento dei propri fini. Per garantire la trasparenza della propria azione l'Unione rende pubblici, ove disponibili, a mezzo stampa e/o tramite altri strumenti di informazione o comunicazione di massa tutti i dati utili relativi:
- all'utilizzo delle risorse a lei assegnate;
- alla valutazione dell'efficienza ed efficacia dei servizi;
- ai criteri e le modalità di accesso alle funzioni o ai servizi gestiti dall'Unione.
2. A tal fine, con il Regolamento di cui all'art. 24, disciplina le procedure di accesso ai propri atti e documenti amministrativi che non siano già resi immediatamente disponibili ai sensi del comma precedente.
3. Il Consiglio dell'Unione col medesimo Regolamento disciplina la partecipazione dei cittadini e degli interessati nei procedimenti amministrativi di sua competenza, nel rispetto della normativa dettata in materia per gli enti locali e promuovendo l'accesso informatico alla propria documentazione.

TITOLO IV
ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 24 - Principi generali

1. L'assetto organizzativo è improntato a criteri di autonomia operativa ed economicità di gestione, nel rispetto dei principi di professionalità e di responsabilità per il perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi di governo.
2. Gli organi dell'Unione individuano gli obiettivi prioritari dell'ente e ne definiscono i processi di controllo in grado di misurare il livello di conseguimento.
3. L'azione amministrativa tende al costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all'estensione dell'ambito di fruizione delle utilità sociali prodotte a favore della popolazione dell'Unione.

Art. 25 - Principi in materia di ordinamento degli uffici

1. L'Unione provvede alla determinazione del proprio assetto organizzativo, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni e dei compiti ad essa assegnati.
2. L'organizzazione s'ispira a criteri di autonomia, funzionalità, economicità di gestione.
3. Il personale dell'Unione è organizzato in base ai principi di responsabilità, flessibilità, valorizzazione dell'apporto individuale, qualificazione professionale.

Art.26 - Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. Il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce le regole o caratteristiche del sistema di decisione e direzione dell'ente, specificando le finalità e le caratteristiche essenziali dei ruoli di direzione e determinando le responsabilità attribuite ai responsabili di servizio.
2. Il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi è approvato con deliberazione della Giunta nel rispetto dei criteri generali desumibili dal presente Statuto.

Art.27 - Il Personale

1. L'Unione ha una sua dotazione organica.
2. L'Unione, si avvale dell'opera del personale dipendente assunto, trasferito o comandato dai Comuni che ne fanno parte con le modalità stabilite dal Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi.
3. L'Unione può avvalersi dell'opera di personale esterno, o di collaborazioni, con le forme e nei limiti stabiliti stabilite dalle vigenti normative.
4. L'esercizio delle funzioni comporta almeno in via programmata l'unificazione dei servizi attribuiti all'Unione e delle relative strutture amministrative.
5. Nel caso di scioglimento dell'Unione o qualora cessi lo svolgimento da parte dell'Unione, di determinati servizi o funzioni già conferite, il personale comandato o trasferito dai Comuni all'Unione rientra nei ruoli organici dei Comuni di provenienza nel rispetto comunque delle normative applicabili agli enti locali e dei vincoli di bilancio degli stessi.
6. Al personale dell'Unione si applica la normativa vigente per il personale degli enti locali.
7. Gli aspetti contrattuali sono regolati dagli accordi nazionali e decentrati definiti nel comparto di contrattazione regioni-enti locali.

Art.28 - Il Segretario

1. L'Unione ha un Segretario, scelto dal Presidente tra i Segretari in servizio in uno dei comuni aderenti all'unione.
2. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili dei servizi/funzioni e ne coordina l'attività. Il Segretario inoltre:
a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione avvalendosi dei necessari supporti tecnici ed ausili.
b) può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai Regolamenti o conferitagli dal Presidente.
3. Il Segretario viene nominato dal Presidente, sentito il parere della Giunta, a inizio della legislatura e per la durata del proprio mandato. Il Segretario, durante il periodo dell'incarico, può essere revocato per grave inadempimento, nelle forme stabilite dal Regolamento dell'ordinamento degli uffici e dei servizi.
4. Il Segretario dell'Unione può delegare le funzioni di verbalizzazione cui al comma 2, punto a), ad un dipendente dell'Unione, anche in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 29 - Servizi pubblici locali

1. L'Unione, nel rispetto dei principi di cui al titolo I del presente Statuto, assume e gestisce i servizi pubblici locali a rilevanza economica e non, attribuiti alla propria competenza. Per l'erogazione dei servizi l'Unione individua la forma più appropriata al caso concreto tra quelle previste dalla legge, nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza e di economicità, tenendo conto anche delle previsioni degli eventuali piani e dei programmi approvati dai Comuni partecipanti.
2. L'Unione deve garantire che, nell'erogazione dei servizi, siano assicurate forme di partecipazione da parte degli utenti locali. Tale garanzia si applica anche nel caso in cui il servizio sia erogato in convenzione o sulla base di un contratto, da parte di un soggetto terzo rispetto all'Unione.
3. La successione nei rapporti relativi alla gestione dei servizi pubblici locali assunti dall'Unione, in caso di fusione, scioglimento o recesso di taluni Comuni che la costituiscono è regolata nel rispetto dei criteri dettati dall'art. 4 del presente Statuto.
4. L'Unione si impegna ad adottare e diffondere, con riguardo a tutte le attività di prestazione da essa direttamente od indirettamente assunte, lo strumento della carta dei servizi quale prioritario parametro offerto alla collettività per valutarne l'effettiva qualità.

Art.30 - Principi di collaborazione

1. L'Unione ricerca con i Comuni aderenti ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica.
2. La Giunta dell'Unione può proporre ai competenti organi comunali di avvalersi, per specifici compiti, dei propri uffici e mezzi ovvero del proprio personale. L'Unione ed i Comuni, a seconda delle specifiche necessità, di norma correlate al carico delle attribuzioni rimesse alla competenza dell'Unione, possono altresì avvalersi dei vigenti istituti della mobilità volontaria e d'ufficio.
3. L'Unione adotta iniziative dirette ad uniformare ed unificare i diversi metodi e strumenti di esecuzione dell'attività amministrativa e di servizio tra i Comuni partecipanti.

TITOLO V
FINANZA E CONTABILITA'

Art.31 - Finanze dell'Unione

1. L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.
2. All'Unione competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati, in conformità di quanto stabilito dalle singole convenzioni che regolano il conferimento dei servizi.
3. Ogni deliberazione degli organi dell'Unione relativa al conferimento di funzioni e servizi all'Unione deve prevedere la redazione di un progetto di fattibilità indicante le risorse umane, strumentali e finanziarie che saranno impegnate.

Art.32 - Bilancio e programmazione finanziaria

1. Il Consiglio dell'Unione delibera, entro i termini previsti per i Comuni, con i quali si coordina al fine di assicurare la reciproca omogeneità funzionale dei rispettivi strumenti finanziari, il bilancio di previsione per l'anno successivo ed il rendiconto di gestione.
2. Il bilancio è corredato da una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio di previsione triennale. Il bilancio è redatto secondo i principi e le norme, per quanto compatibili, degli enti locali.

Art.33 - Ordinamento contabile e servizio finanziario

L'ordinamento contabile dell'Unione e, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese previste nel bilancio, è disciplinato dal Regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione e in mancanza dalla normativa per gli enti locali.

Art.34 - Revisione economica e finanziaria

1. Il Consiglio dell'Unione nomina, ai sensi di legge, l'organo di revisione economico finanziario che, nell'espletamento delle sue funzioni, ha diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi e contabili dell'Unione.
2. Funzioni e competenze dell'organo di revisione sono disciplinati dal Regolamento di contabilità di cui all'articolo 33.

Art.35 - Affidamento del servizio di tesoreria

Il servizio di tesoreria dell'Ente è affidato mediante procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente in materia.

Art.36 - Controllo di gestione

L'Unione dei Comuni adotta principi di controllo di gestione, al fine di perseguire l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dei servizi gestiti. I dati relativi al controllo di gestione vengono periodicamente comunicati ai Comuni membri dell'Unione secondo le modalità stabilite dalla Giunta dell'Unione.

TITOLO VI
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art.37 - Prima costituzione degli Organi dell'Unione

1. Qualora uno o più Consigli Comunali non ottemperi nei tempi prescritti alla nomina di cui all'art. 10, il Sindaco del Comune sede dell'Unione potrà procedere a costituire e insediare in via provvisoria il Consiglio dell'Unione purché risultino eletti la metà più uno dei componenti previsti dal presente Statuto.
2. Il primo Presidente dell'Unione dura in carica fino alla scadenza della legislatura in corso.
3. Fino all'elezione del Presidente di cui all'art. 15, ne esercita le relative funzioni il Sindaco del Comune sede dell'Unione.

Art.38 - Disposizioni transitorie

1. Fino all'emanazione di propri atti regolamentari per il funzionamento interno dell'Unione (regolamento dei contratti, di contabilità ecc.) si applicano, provvisoriamente ed in quanto compatibili, comunque fino a non oltre 12 mesi dalla costituzione dell'Unione, i Regolamenti in vigore presso il Comune sede dell'Unione.
2. Il Consiglio dell'Unione delibera il bilancio di previsione per il primo anno finanziario non oltre 90 giorni dalla data di costituzione dell'Unione o entro il termine fissato dall'ordinamento, qualora successivo.

Art.39 - Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili

1. Il conferimento di funzioni comunali all'Unione determina, salvo diversa volontà espressamente indicata negli atti e fatti comunque salvi i diritti dei terzi, l'inefficacia delle normative comunali precedentemente dettate in materia. Tali effetti si producono dal momento in cui divengono esecutivi gli atti dell'Unione deputati a surrogare le disposizioni normative comunali.
2. Gli organi dell'Unione indicano per quanto possibile, adottando gli atti di propria competenza, le normative comunali rese, in tutto o in parte, inefficaci.

Art.40 - Norma finale

1. Per quanto non espressamente stabilito dal presente Statuto, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di enti locali.
2. Il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'Albo Pretorio dei Comuni aderenti per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dall'affissione all'albo pretorio di tutti i Comuni aderenti. Le proposte di modifica del presente Statuto, sono deliberate dal solo Consiglio dell'Unione e successivamente seguono le procedure previste per l'approvazione iniziale.

REGIONE PIEMONTE PROVINCIA di ALESSANDRIA

Unione dei Comuni Valcerrina

15020 Cerrina (AL)

	Originale
X	Copia

VERBALE del CONSIGLIO

N. 3

Oggetto: ADESIONE ALL'UNIONE DEL COMUNE DI CAMINO E APPROVAZIONE MODIFICHE ALLO STATUTO UNIONALE.

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO** il giorno **SEI** del mese di **MAGGIO** alle ore 19,30 nella sede unionale, previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla normativa vigente, a seguito di convocazione partecipata a tutti i membri, risultano all'appello:

Comune di CERRINA MONFERRATO	Rap.di maggioranza	SI	Cornaglia Marco
Comune di CERESETO	Rap.di maggioranza	NO	Lavagno Enzo
Comune di GABIANO	Rap.di maggioranza	SI	Priora Domenico
Comune di MOMBELLO MONFERRATO	Rap.di maggioranza	SI	Cavallo Augusto
Comune di MONCESTINO	Rap.di maggioranza	NO	Di Palo Giuseppe Enrico
Comune di MURISENGO	Rap.di maggioranza	SI	Baroero Giovanni
Comune di ODALENGO GRANDE	Rap.di maggioranza	SI	Olivero Fabio
Comune di PONZANO MONFERRATO	Rap.di maggioranza	SI	Lavagno Paolo
Comune di VILLADEATI	Rap.di maggioranza	SI	Sorisio Riccardo
Comune di VILLAMIROGLIO	Rap.di maggioranza	SI	Monchietto Paolo
Comune di CERRINA MONFERRATO	Rap. di minoranza	NO	Villata Anselmo
Comune di ODALENGO GRANDE	Rap. di minoranza	SI	Genevro Marco

Totale Rappr. Maggioranze presenti	8
Totale Rappr. Minoranze (o delegati) presenti	1
Totale	9

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art.97 c.4 del T.U. N.267/2000) il Segretario dell'Ente **Dr.ssa Di Maria Maria Luisa**;

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il sig. **Olivero Ing. Fabio** nella sua qualità di Presidente dell'Unione dei Comuni Valcerrina, assume la presidenza e dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno;

IL CONSIGLIO UNIONALE

PREMESSO:
Che attualmente aderiscono all'Unione dei Comuni Valcerrina i comuni di Cereseto, Cerrina Monferrato, Gabiano, Mombello Monferrato, Moncestino, Murisengo, Odalengo Grande, Ponzano Monferrato, Villadeati e Villamiroglio.

Che il Consiglio Comunale del comune di Camino con deliberazione n. 7 del 08/04/2024 ha deciso l'adesione a quest' Unione approvandone contestualmente lo Statuto.

VISTO l'art. 4 del vigente Statuto Unionale che prevede che l'adesione di nuovi Comuni deve essere approvata, contestualmente alla modifica dello Statuto Unionale, dai Consigli Comunali degli Enti già aderenti su proposta del Consiglio dell'Unione.

CONSIDERATO che la gestione associata costituisce un valido strumento non solo di coesione territoriale ma anche per superare l'eccessiva frammentazione dei Comuni.

EVIDENZIATO:
Che il Comune di Camino è comune collinare e limitrofo al territorio Unionale e presenta caratteristiche economico-sociale e territoriale omogenee ai Comuni già aderenti.

Che l'adesione del Comune di Camino rispetta le previsioni regionali disciplinanti la gestione associata delle funzioni fondamentali (LR 11/2012 e smi).

RITENUTO, pertanto, proporre ai Comuni già aderenti di accettare l'adesione del Comune di Camino e contestualmente approvare la modifica dell'art 1 c. 1 del vigente Statuto Unionale provvedendo ad inserire tra i Comuni aderenti il Comune di Camino.

RITENUTO altresì apportare modifiche ad alcuni articoli del vigente Statuto al fine di renderlo rispondente alle esigenze organizzative dell'Ente Unione e segnatamente riformulare l'art. 10 relativamente alla composizione del Consiglio Unionale ed il comma 4 dell'art. 13.

VISTE le modifiche apportate all'articolo 1 (comma1), all'art 10 e all'art.13 (comma 4) dello Statuto, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, le cui parti emendate e rettificate sono evidenziate con il colore rosso mentre le parti riformulate sono evidenziate con l'effetto grassetto color nero.

VISTO il D.Lgs. 267/2000.

PRESTO ATTO del parere favorevole espresso, ai sensi dell'art 49 del D. Lgs 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica dal Segretario Unionale, trascritto in calce al presente atto.

Con voti favorevoli ed unanimi espressi per alzata di mano

D E L I B E R A

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI PROPORRE ai Comuni di Cereseto, Cerrina Monferrato, Gabiano, Mombello Monferrato, Moncestino, Murisengo, Odalengo Grande, Ponzano Monferrato, Villadeati e Villamiroglio, l'adesione del Comune di Camino e la contestuale modifica all'art.1, c. 1;

DI APPROVARE le modifiche apportate all'articolo 1 (comma1), all'art 10 e all'art.13 (comma 4) dello Statuto, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, le cui parti emendate e rettificate sono evidenziate con il colore rosso mentre le parti riformulate sono evidenziate con l'effetto grassetto color nero;

DI TRASMETTERE la presente deliberazione ai Comuni di Cereseto, Cerrina Monferrato, Gabiano,

Mombello Monferrato, Moncestino, Murisengo, Odalengo Grande, Ponzano Monferrato, Villadeati e Villamiroglio per gli adempimenti di competenza.

Successivamente, con separata ed unanime votazione

DELIBERA

Di DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del T.U. n. 267/2000.

****

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE
AI SENSI ART. 49 D. LGS. 267/2000

Parere di regolarità tecnica: favorevole

f.to Il Responsabile del Servizio
Di Maria dott. Maria Luisa

Il presente verbale, previa lettura, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to OLIVERO Ing. Fabio

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
f.to Di Maria Maria Luisa

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene pubblicata per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questa Unione in data 09/05/2024

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
f.to Di Maria Maria Luisa

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

( ) Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità ed incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 267/2000;

(x) Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 267/2000;

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
f.to Di Maria Maria Luisa

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
Dott.ssa Maria Luisa Di Maria